

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DEGLI ARTT. 54, CO. 3 E 60 DEL D.LGS 50/2016, DELL’ART.1 C. 380 LEGGE FINANZIARIA 2018, DELLA FORNITURA DI ARREDI INTERNI PER I SITI A SERVIZIO DELL’EVENTO “UNIVERSIADE NAPOLI 2019” CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, GIUSTA ART. 95 CO 4 DEL D.LGS 50/2016.

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

CAPO I

CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 – Premesse

La Struttura Commissariale dell’Agenzia Regionale per le Universiadi (di seguito denominata Struttura commissariale - ARU), al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi relativi alla fornitura di arredi interni da eseguirsi negli spogliatoi, servizi igienici, sale mediche, sale conferenze ed uffici annessi agli impianti di interesse dall’evento sportivo internazionale XXX Summer Edition “Universiade Napoli 2019”, ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, co 3 d.lgs. n. 50/2016.

Il presente Accordo Quadro (di seguito AQ) disciplina le condizioni generali di affidamento ad un unico operatore economico della fornitura degli arredi interni meglio descritti negli allegati tecnici, nonché le modalità di esecuzione poi dettagliate negli ordini esecutivi con cui verranno commissionati i singoli interventi. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95, co 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito: anche solo Codice).

La stazione appaltante procederà all’affidamento per l’esecuzione degli interventi di cui sopra nei limiti degli impegni di spesa che la stessa assume.

I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nelle presenti Condizioni di affidamento, nel Capitolato Speciale, nel Contratto di AQ, nel documento che contiene la programmazione dell’intervento richiesto all’aggiudicatario, il budget ed eventuali informazioni specifiche (Brief), e nel singolo ordine esecutivo.

Art. 2 – Definizioni

- *Stazione Appaltante*: Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019, istituito con decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018, convertito in legge n. 108 del 21 settembre 2018;
 - *Aggiudicatario o Operatore*: operatore economico individuato all’esito della procedura aperta contraddistinta dal CIG XXXXXXXXXXXX, con l’applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto ai prezzi massimi unitari indicati nel listino prezzi dell’Allegato Tecnico;
-

- *Parti*: Stazione Appaltante e Aggiudicatario, sottoscrittori del presente AQ.
- *Ordine di esecuzione*: per fornitura, trasporto in sito, installazione, montaggio e, laddove necessario, fissaggio a parete e/o a pavimento, che sarà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario per l'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente AQ.

Art. 4 – Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto gli interventi <<chiavi in mano>> di fornitura degli arredi interni, trasporto in sito, installazione, montaggio e, laddove necessario, fissaggio a parete e/o a pavimento, da eseguirsi negli spogliatoi, servizi igienici, sale mediche, sale conferenze ed uffici annessi agli impianti essenziali allo svolgimento dell'evento sportivo internazionale "Universiade Napoli 2019", da affidare mediante sottoscrizione del relativo contratto secondo le prescrizioni di cui al presente AQ, così come meglio specificato all'art. 1, ultimo capoverso del presente atto.

L'AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero, in corso d'opera, divenire sede di svolgimento dell'evento sportivo internazionale, nei limiti dell'importo complessivo previsto dal medesimo AQ, senza che l'operatore affidatario possa avanzare ulteriori pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Analogamente, la stazione appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, senza che l'operatore aggiudicatario potrà avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1 del Codice la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti), sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e costituiscono un sistema unico gestito in modo coordinato ed unitario attraverso un unico centro decisionale di intervento. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

Art. 5 – Descrizione sommaria delle forniture e dei servizi connessi

L'intervento riguarderà la fornitura degli arredi interni per gli ambienti (spogliatoi, servizi igienici, sale mediche, sale conferenze ed uffici) annessi agli immobili sedi della manifestazione "Universiade Napoli 2019".

Sono comprese tutte le tipologie di fornitura analiticamente descritte nel Capitolato speciale e negli altri allegati tecnici.

L'elencazione ivi contenuta è, comunque, meramente indicativa in quanto basata sui fabbisogni allo stato preventivati e che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità del presente AQ.

Art. 6 – Durata

L'AQ ha una durata di 5 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto ed, in ogni caso, non oltre

il 30/08/2019; tuttavia, potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente, qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non fosse affidato alcun intervento, l'aggiudicatario non avrà diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi, commissionati mediante singoli ordini di esecuzione entro la data di scadenza dell'AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di affidamento di cui al presente atto.

Art. 7 – Ammontare dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, l'ammontare massimo degli interventi commissionabili in virtù del presente AQ, comprensivo dei costi della sicurezza, dei costi della manodopera e di ogni eventuale ulteriore costo connesso alla realizzazione del singolo intervento affidato ai sensi del presente AQ, non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro 1.024.085,60 IVA esclusa.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento desunti da approfondite indagini di mercato con i diversi fornitori, nonché attraverso l'analisi di gare per forniture analoghe in altri contesti della Pubblica Amministrazione. Le forniture di arredi interni (da utilizzare su più siti) devono: essere caratterizzate da una sostanziale ed elevata ripetitività; soddisfare esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della stazione appaltante, per le quali è essenziale la individuazione della funzionalità, non richiedendosi ulteriori prestazioni quali la durabilità e/o particolari pregi estetici.

Per le attività connesse di trasporto in sito, installazione, montaggio e, ove necessario, fissaggio a parete e/o a pavimento, i costi della sicurezza non soggetti al ribasso e i costi della manodopera saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo ordine esecutivo.

Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dall'allegato tecnico di riferimento. L'importo del singolo ordine esecutivo sarà determinato applicando il minor prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria del presente AQ sull'importo di ciascun intervento, dedotti gli oneri della sicurezza, anch'essi quantificati sulla base del predetto allegato tecnico di riferimento.

L'ammontare massimo stimato di cui al primo periodo è soggetto al regime fiscale dell'IVA

L'importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutte le forniture, del trasporto in sito, della installazione, del montaggio e, ove necessario, del fissaggio a parete e/o a pavimento e, comunque, di tutte le prestazioni connesse occorrenti per rendere funzionali i singoli interventi secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Brief, dall'elenco dei prezzi unitari previsti, dall'allegato tecnico, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

Il presente AQ è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con successiva verifica finale dell'effettiva misura.

Art 7 bis – Modalità di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 comma 3 e dell'Art. 35 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 mediante Accordo Quadro di cui all'Art. 54 comma 3, con il criterio del minor prezzo di cui all'Art. 95 comma 4 lettera b) del Dlgs 50/2016.

La stazione appaltante procederà all'affidamento degli interventi descritti in oggetto nei limiti dell'impegno di spesa che la stessa assume.

I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale, nel Contratto di AQ, nel documento che contiene la programmazione dell'intervento richiesto all'aggiudicatario, il relativo budget ed eventuali informazioni specifiche (Brief), e nel singolo Ordine Esecutivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione Appaltante precisa che in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione dell'Accordo procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

Art. 8 – Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro è regolato da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture, in particolare D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati *ex art.* 217, D.Lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 81/2008;
- condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato Speciale, nell'Accordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia attualmente in vigore in Italia anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

Art. 9 – Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di Accordo Quadro;
- c) Capitolato Speciale di Appalto;
- d) Disciplinare di gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto prevale la soluzione più pertinente alle finalità per le quali l'intervento è stato commissionato.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilità, tra norme del Capitolato Speciale trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano

applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il seguente elaborato: offerta economica.

Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dell'AQ, anche se materialmente non allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale di Appalto;
- allegato tecnico estimativo dei prezzi fornito dalla stazione appaltante.

CAPO II

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 11 – Assicurazioni e garanzie a carico dell'appaltatore

A titolo di cauzione definitiva l'Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell'affidamento dell'intervento oggetto del presente AQ, una **garanzia fideiussoria**, a favore della Stazione Appaltante pari al **10% dell'importo contrattuale**. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% conformemente a quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intervento, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento degli interventi relativi alla fornitura in oggetto e/o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione espressa dell'Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per gli interventi affidati l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni

subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione degli interventi e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all'importo del contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa unica dovrà decorrere dalla data del primo ordine esecutivo e cessare alla data di emissione del certificato della verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell'intervento dell'ultimo sito.

Art. 12 – Danni da forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà

Nell'esecuzione degli interventi in oggetto, nei modi e nelle forme di cui all'art. 4 del presente AQ, sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le attività connesse quali, a titolo solo semplificativo e non esaustivo, le forniture di arredi interni, il trasporto in sito, le provvidenze, le misure e le opere provvisoriale necessarie alla installazione, al montaggio e, laddove necessario, al fissaggio a parete e/o a pavimento. È, altresì, a carico dell'appaltatore l'esecuzione di tutto quanto occorrente a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa oltre che delle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore è comunque obbligato a adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

I danni che dovessero derivare agli arredi, oggetto di appalto, a causa dell'arbitraria esecuzione dell'intervento, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è, altresì, obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 – Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti dal singolo ordine di esecuzione; nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, di cui al successivo articolo 25, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) del relativo importo stabilito, non potendo, comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate dei vari interventi, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo ordine di esecuzione superi il 10% del corrispettivo individuato per il singolo intervento, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'AQ si intenderà, altresì, risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti ordini di esecuzione siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'AQ rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi

affidati in forza del suddetto ed in corso di esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione degli interventi.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo degli interventi in oggetto per carenze nella dotazione di manodopera, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere, non dà diritto all'Appaltatore di ottenere alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 14 – cessione del contratto e del credito

E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione ipso iure dell'AQ secondo le modalità dell'art. 15 del presente accordo.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Dlgs 50/2016 e della Legge 52/1991.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 14bis subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero:

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare le predette prestazioni, è tenuto a richiedere al Direttore dell'Esecuzione del Commissario Straordinario, attraverso una comunicazione debitamente sottoscritta, l'autorizzazione al subappalto delle prestazioni, dichiarando le stesse, la società subappaltatrice tra quelle indicate all'atto della formulazione dell'offerta e l'importo del contratto di subappalto; inoltre, dovrà trasmettere, la dichiarazione del sub Affidatario, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché, la certificazione attestante l'esecuzione, da parte del sub Affidatario candidato, di forniture analoghe a quelle oggetto del sub-affidamento, nel triennio antecedente la stipula del presente Accordo, pari all'importo presunto della prestazione subappaltata. Nei confronti dell'Affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento e l'esecuzione di pubbliche commesse e, in particolare, quanto disposto dal d.lgs.159/2011 s.m.i. -

L'eventuale autorizzazione al subappalto verrà concessa secondo le modalità previste all'art. 105 d.lgs.50/2016.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del d.lgs.50/2016

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti cui sono state sub-affidate le attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle

attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Commissario Straordinario, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Committente. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 15 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'AQ prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla stazione appaltante all'Appaltatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, quale clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente l'esecuzione degli interventi proposti dalla

stazione appaltante;

- b) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;
 - c) per ritardo nell'avvio degli interventi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei medesimi interventi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
 - d) quando venga accertato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto di cui al precedente articolo;
 - e) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - f) in caso di violazione dell'art. 18 del presente Accordo Quadro;
 - g) quando venga accertato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);
 - h) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016;
 - i) per inosservanza del divieto di cessione del contratto, o violazione degli obblighi legati al subappalto ex art. 14 e 14bis, del presente A.Q.;
 - j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
 - k) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli interventi attuativi dell'Accordo Quadro, tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Agenzia;
 - l) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
 - m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - n) per la mancata presentazione, al momento della sottoscrizione del contratto, della cauzione definitiva prevista all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - o) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo ordine esecutivo superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
 - p) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, l'appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'AQ medesimo;
 - q) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - r) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. previa comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;
 - s) per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel lotto di aggiudicazione;
-

t) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità. In tutti i casi di risoluzione dell'AQ, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del suddetto ed in corso di esecuzione.

Art. 17 – Recesso dall'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'AQ, previo il pagamento degli interventi realizzati in esecuzione di tutti gli ordini di esecuzione emessi in forza del medesimo AQ e del valore dei materiali utili esistenti sui siti oltre al decimo dell'importo degli interventi non eseguiti calcolato sulla differenza tra i quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante per effetto di contratti già sottoscritti.

Decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna gli interventi effettuati ed esegue la verifica di conformità definitiva. I materiali esistenti sui siti oggetto di intervento, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'esecuzione prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai siti i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e siti a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

CAPO III

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE

Art. 18 – Affidamento degli interventi.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli ordini esecutivi relativi ai singoli interventi al maggior ribasso offerto sull'importo complessivo posto a base di gara in sede di aggiudicazione dell'Accordo stesso, di cui all'allegata Relazione tecnica fornita dalla stazione appaltante. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel predetto allegato tecnico, verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di AQ.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

I singoli ordini esecutivi saranno emessi conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AQ.

Il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante darà comunicazione all'Appaltatore, non appena selezionato tramite pec, della necessità di realizzare il singolo intervento e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, l'Appaltatore avrà a disposizione 5 (cinque) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, qualora ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante, in ragione della tipologia di intervento da eseguire, alla presenza del Responsabile Unico

del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione

Si precisa che l'accettazione dell'intervento dovrà essere preceduta dalla formale presa visione della documentazione tecnica e, qualora ritenuta necessaria dalla Stazione Appaltante in ragione del tipo di intervento da eseguire, anche dello stato dei luoghi. L'assenza dei suddetti presupposti sarà equiparata ad un rifiuto ingiustificato ad eseguire l'intervento, con conseguenziale risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

Qualora l'operatore interpellato non si pronunci entro il termine massimo di 7 (sette) giorni, fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dalla Stazione Appaltante, la mancata risposta sarà considerata un rifiuto ingiustificato con conseguenziale risoluzione ipso iure dell'AQ.

Qualora l'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l'incarico, l'ordine di esecuzione verrà sottoscritto entro 15 (quindici) giorni da detta comunicazione. Successivamente all'accettazione l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

L'Appaltatore, previa presa visione della Documentazione Tecnica e, se del caso, dei luoghi, può accettare con riserva l'intervento: tale opzione determina la proroga automatica di 5 (cinque) giorni del termine previsto per l'accettazione utile ad addivenire ad un eventuale concordamento. Qualora in esito a tale attività, l'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere l'ordine di esecuzione, l'Accordo Quadro si riterrà risolto di diritto.

Spetta comunque alla stazione appaltante valutare la conformità del rifiuto rispetto alle previsioni del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini assegnati, sarà automaticamente considerato ingiustificato.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non ricorrere all'AQ per singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarità a seguito di comprovate e oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dalla stessa.

La stazione appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quello parte del presente Accordo Quadro.

Art. 19 - Procedimento per la realizzazione dei singoli interventi

L'impresa selezionata designa un referente al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente dell'impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare l'esecuzione delle forniture in oggetto e dei servizi connessi ed opzionali.

Art. 20 – Programma di esecuzione e cronoprogramma

Ogni specifico ordine di esecuzione verrà emesso sulla base della Documentazione Tecnica, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto del Capitolato Speciale il proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con la stazione appaltante, la corretta organizzazione degli interventi, riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle eventuali attività correnti.

Art. 21 – Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con l'assegnatario degli spazi fino alla data del certificato della verifica di conformità definitivo.

L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 22 – Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare gli interventi personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di intervento è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che siano causati dai suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese: alla sorveglianza del sito oggetto di intervento; a curare la regolarità delle forniture degli arredi interni e delle connesse attività, e a far sì che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al sito sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

Art. 23 – Condotta

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte.

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti gli interventi di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, per gli interventi all'interno delle sedi essenziali allo svolgimento delle Universiadi, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale eventualmente presente ed, in genere, a tutti coloro che possono frequentare a vario

titolo i locali oggetto della prestazione, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 24 – Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attività svolta sugli impianti sportivi oggetto del presente AQ, le forniture degli arredi interni dovranno essere eseguite tenendo conto della destinazione d'uso dei medesimi immobili. Quindi, durante l'esecuzione l'Appaltatore comunque dovrà:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività in essere sugli impianti in esame;
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice e ulteriore personale presente.

È fatto divieto all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dell'esecuzione, di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

Art. 25 – Termine di inizio ed ultimazione della fornitura

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica, le tempistiche per il relativo svolgimento.

Subito dopo l'ultimazione degli interventi, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione, che procederà al più presto, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di comunicazione a mezzo pec, alla visita di constatazione.

In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione degli interventi, dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salva contraria dichiarazione.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di esecuzione, l'impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall'art. 13 del presente AQ e dall'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione degli interventi avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito la prestazione.

Art. 26 – Sospensioni, riprese degli interventi e proroghe

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni degli interventi e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La sospensione permane il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno comportata.

Nel caso l'Appaltatore sospenda gli interventi di fornitura degli arredi interni e le connesse prestazioni arbitrariamente, e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di farli eseguire da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell'esecuzione tali da comportare la risoluzione dell'AQ, sarà cura della Struttura Commissariale – ARU dare seguito per quanto di competenza.

Art. 27 – Rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o verifica della conformità

Il certificato di regolare esecuzione e/o verifica della conformità verrà redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 102, del citato decreto legislativo.

CAPO IV

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 28 – Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di AQ alle voci dell'allegato tecnico 1 estimativo di progetto.

Si specifica che nei prezzi unitari, inclusi nell'allegato tecnico 1 fornito dalla Stazione Appaltante, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento della prestazione, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non è consentita, ai fini del presente AQ, la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi, fatta salva la revisione derivante dall'aggiornamento annuale del prezzario regionale campano, ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. eeeee) e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Art. 29 – Contabilità degli interventi

La contabilità degli interventi a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in sito dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare il registro di contabilità, il Direttore dell'esecuzione procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare il registro suddetto.

Per eventuali categorie di interventi da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, applicabili in virtù di quanto previsto all'art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 30 – Pagamenti

Secondo quanto previsto nel D.M. MIT n. 49/2018 le provviste fornite dall'appaltatore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, saranno contabilizzate in misura non superiore al 60% del corrispondente prezzo posto a base di gara, dedotto del ribasso d'asta.

Il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà per singolo ordinativo (Ordine esecutivo), previa presentazione della relativa fattura elettronica, entro il termine di giorni 30 dall'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese.

In caso di applicazione delle penali, l'Aggiudicatario emetterà fattura per l'importo previsto, detratto l'importo delle penali.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Struttura Commissariale - Agenzia Regionale Universiadi - ARU 2019, Via Santa Lucia n. 81 CAP 80132 Napoli - Codice Fiscale 95230880635. Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica XXXXXXX. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il CIG ed il CUP relative all'AQ.

Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato dichiarato dall'Aggiudicatario e di cui al successivo art. 17. In ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 1 comma 629 della L. 190/2014 la Stazione Appaltante corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile, mentre la quota relativa all'IVA verrà versata direttamente all'Erario: le fatture dovranno pertanto riportare obbligatoriamente l'annotazione "scissione dei pagamenti" (Split Payment).

Art. 31 – Liquidazione finale e saldo

Il conto finale della fornitura oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal Direttore dell'esecuzione insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di verifica della conformità definitiva e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento, che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e lo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 32 – Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,5%.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, dopo l'approvazione del certificato di verifica della conformità definitiva, ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 33 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito degli interventi ad essi affidati;
- c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione del pagamento degli acconti ovvero di ogni fattura emessa, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'aggiudicatario è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 – Applicazione del D.Lgs. 81/2008

Gli interventi appaltati e regolati da singoli ordini di esecuzione devono prevedere la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Per la redazione del Piano di cui al precedente periodo, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che intenderà svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da considerare come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le prestazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'Appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione dell'esecuzione, che in questo caso avrà l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

Art. 35 – Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali

L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso i siti oggetto di intervento.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di lavoro e di quelli attestanti la regolarità contributiva assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione delle forniture, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione degli interventi di fornitura degli arredi interni, sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento della prestazione a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisionali.

CAPO VI

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 36 – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri del del Capitolato Speciale nonché in aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli, sono a carico dell'Appaltatore, in relazione ai singoli ordini di esecuzione, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto in sede di affidamento

dell'incarico ai sensi del precedente art. 20:

- a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni del Direttore dell'esecuzione;
- b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione dell'esecuzione eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
- c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle prestazioni o per il coordinamento della sicurezza;
- d) l'impegno a non accettare incarichi superiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni). In quest'ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per l'esecuzione di interventi superiori all'importo di euro 2.000.000,00 deve intendersi risolto *ipso iure*, né l'Appaltatore potrà avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 37 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 38 – Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione degli interventi

In relazione alle attività relative alla gestione degli impianti e del personale impiegato, con riferimento ai singoli ordini di esecuzione, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) la formazione di un cantiere attrezzato per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli interventi;
 - b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.
 - c) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dell'esecuzione;
 - d) tutte le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione degli interventi di fornitura degli arredi interni ai siti individuati nel Capitolato Speciale e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione
-

temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

- e) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
- f) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione degli interventi; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di verifica della conformità;
- g) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dagli interventi col personale necessario;
- h) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
- i) comunicare alla Direzione dell'esecuzione, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- j) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell'esecuzione. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed agli interventi compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
- k) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati.

Art. 39 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati all'imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 642 del 1972 tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione degli interventi, il certificato di regolare esecuzione o di verifica della conformità definitivo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Restano, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture degli arredi interni oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero dell'Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Trattamento dei dati personali

Trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016 nonché d.lgs. 196/2003. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati, n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato disposto normativo, si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è la Struttura Commissariale-ARU 2019 con sede in Napoli – via santa lucia, 81; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all'aggiudicazione della presente procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'iter procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell'Agenzia; che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti.

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 21 del Reg. UE 679/2016 l'interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei dati personali conformemente a quanto sopra riportato.

Art. 41 – Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione degli interventi di branding; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 42 – Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Art. 43 - Impegni di cui all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018

Art. 44- Patto d'Integrità

La Stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,

355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile»;
«Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziale e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, rispettivamente, all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale». Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Commissario è subordinato alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L.90/2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. G. Basile

Allegato:

